

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5431 del 18/10/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI E DA SORGENTE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA e IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: CAMUGNANO (BO) TITOLARE: ditta TOFYL DI PARENTELLI ROBERTINO (mandatario di Gruppo di Utenti) CODICE PRATICA N. BO005A0147/21RN
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5625 del 17/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI E DA SORGENTE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA e IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: CAMUGNANO (BO)

TITOLARE: ditta TOFYL DI PARENTELLI ROBERTINO (mandatario di Gruppo di Utenti)

CODICE PRATICA N. BO005A0147/21RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n.4240 del 21/08/2018 (procedimento BO05A0147/06RN01), con la quale è stato assentito a **Parentelli Robertino**, CF:PRNRRT69S22A558I, in qualità di Mandatario di Gruppo di Utenti, i cui nominativi sono allegati agli atti, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione rilasciata con determina n. 9198/2005, in Comune di Camugnano (BO), al prelievo con una portata massima di **0,5 l/s** di acque pubbliche:

- ✓ **sotterranee** dalla sorgente denominata "senzanome", ubicata su terreno censito al Catasto al foglio 81, mappale 48, nel punto di coordinate UTM RER: X= 664087 Y= 886665;

- ✓ **superficiali** dal Rio Bago, nel punto in sponda destra di coordinate UTM RER: X:664052 Y:886733 antistante il terreno censito al Catasto al foglio n. 81, mappale 46;
- **con scadenza al 31/12/2021;**
- **alle seguenti condizioni:**
 - ✓ per un volume annuale massimo complessivo di prelievo di **600 mc, ad usi igienico e assimilati (generici), zootecnico (abbeveraggio di 30 ovini) e irriguo (0.83.40 ettari a seminativi e 0.01.20 ettari a orticole);**
 - ✓ con la prescrizione che alcuni degli Utenti (i cui nominativi sono allegati agli atti) hanno diritto al prelievo solo dalla sorgente;
 - ✓ **di rinnovo del nulla osta rilasciato con Atto n. 122 del 24/08/2017) dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;**
 - ✓ di installare un contatore per la misura dei volumi derivati dalla sorgente ed uno per quelli derivati dal Rio Bago con obbligo di trasmissione annuale dei relativi dati alle amministrazioni;
 - ✓ di esercitare il prelievo dal rio Bago da maggio ad agosto, lasciando defluire a valle della derivazione un DMV estivo (maggio-settembre) pari a 2,5 l/s e un DMV invernale (ottobre-aprile) di 4,0 l/s;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/195480 del 21/12/2021 e successive integrazioni Prot. n. PG/2022/112512 del 07/07/2022 e PG/2022/124542 del 27/07/2022 (procedimento BO05A0147/21RN) con le quali Parentelli Robertino, CF:PRNRRT69S22A558I, in qualità di Mandatario di Gruppo di Utenti ha richiesto il **rinnovo** della concessione **senza varianti, dichiarando che:**

- gli usi igienico e assimilati e zootecnico sono effettuati solo con l'acqua prelevata dalla sorgente;
- l'uso irrigazione agricola viene effettuato solo con l'acqua prelevata dal rio Bago;
- l'acqua utilizzata per gli usi igienico e assimilati non viene utilizzata ad uso consumo umano, ai sensi del D.Lgs. n.31/2001;
- il contatore previsto per la misura dei volumi derivati dalla sorgente è stato installato all'interno dell'edificio della stalla di proprietà del signor Parentelli, ubicato sul terreno censito al NCT del comune di Camugnano al Foglio 81

Mappale 1012; i relativi volumi misurati dal 2018 al 26/07/2022 sono pari a 150 mc;

- il contatore previsto per la misura dei volumi derivati dal rio Bago ad uso irriguo non è stato ancora installato in quanto non si è ancora provveduto ad innaffiare i campi;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, gli utilizzi di acque pubbliche di irrigazione di seminativi e orti, da un lato, e, zootecnico e altri usi igienico e assimilati generici, dall'altro, sono assimilabili, rispettivamente a quello di *irrigazione agricola* e a quello di *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) e lettera f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

considerato che, dalla documentazione presentata:

- in assenza dei dati di monitoraggio non è possibile procedere ad una definizione dei volumi utilizzati per l'irrigazione agricola;

- il contatore per la misura dei volumi derivati dalla sorgente è stato installato in una posizione non congrua per effettuare la misura dei volumi d'acqua derivati complessivamente per l'uso igienico e assimilati comprensivo sia dell'uso zootecnico sia degli altri usi igienico e assimilati generici;

verificato che i quantitativi di acqua utilizzati per l'uso zootecnico di allevamento di 30 capi di ovini non sono in eccesso rispetto a quelli di circa 117 mc/a calcolati ai sensi della DGR n. 1195/2016;

ritenuto che i quantitativi di acqua concedibili **per l'irrigazione agricola** ai sensi della DGR n. 1415/2016, siano pari complessivamente a **221 mc/a**; avendo considerato per le orticole un fabbisogno idrico di circa 21 mc/a e per i seminativi, nel contesto geografico di riferimento, un fabbisogno di circa 200 mc/a pari ad un quarto di quello stagionale previsto di 800 mc/a;

ritenuto, pertanto, che **i quantitativi massimi concedibili di risorsa idrica** per ogni singolo uso **siano pari** a 221 mc/a per l'uso irrigazione agricola e a 379 mc/a per l'uso igienico e assimilati comprensivo sia dell'uso zootecnico sia di altri usi igienico e assimilati generici;

verificato che:

- da visura camerale, il signor **Parentelli Robertino** è titolare della ditta individuale denominata *TofYl di Parentelli Robertino*, CF/P.IVA: PRNRRT69S22A558I/03702111208, con attività prevalente esercitata di allevamento ovini e caprini e secondaria di agricoltura e silvicoltura;

- la derivazione dal rio Bago è esercitata in un punto in sponda sinistra;

ritenuto che non sia applicabile la prescrizione di concessione per cui alcuni degli Utenti hanno diritto al prelievo solo dalla sorgente, in quanto costituisce un mero accordo privato tra gli stessi;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione previsto dall'art. 27 del RR 41/2001;

preso atto che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, con Atto n.222 del 07/10/2022, acquisito agli atti con Prot. n. PG/2023/85399 del 15/05/2023, ha espresso il nulla osta favorevole al rinnovo della concessione, con prescrizioni (**Allegato 1**, parte integrante della presenta determinazione), di cui si richiamano in particolare:

- *La captazione dovrà avvenire senza modificare lo stato dei luoghi e senza eliminare la vegetazione arboreo-arbustiva presente;*

- *L'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalle captazioni nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail biodiversita@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;*

- *In considerazione della particolare importanza naturalistica e paesaggistica del sito, l'impianto di derivazione non dovrà compromettere lo stato dei luoghi nel tratto fluviale demaniale interessato e dovrà essere rimosso al termine del periodo in cui si effettua la captazione e temporaneamente rimosso durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni del Servizio competente;*

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di

gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e della DGR n. 2293/2021:

1. la derivazione di acque sotterranee dalla sorgente avviene dal corpo idrico sotterraneo: *M.Marmagna-M.Cusna-M.Cimone-Corno alle Scale-Castiglione dei Pepoli, codice:6050ER-LOC1-CIM*, caratterizzato da stato quantitativo *Buono* e da assenza di rischio dello stato quantitativo;

2. la derivazione di acque superficiali avviene dal corpo idrico superficiale non classificato denominato Rio del Bago, tributario in destra idrografica dei corpi idrici classificati: *Lago di Suviana* - codice *080606000000S1ERSUVIANA* e del suo immissario *Limentra di Treppio tratto monte, codice IT09CI_I021RE561IR*, con stati ecologici *Buono* e condizioni di stress idrico non definite;

3. la derivazione non comporta un rischio ambientale per i corpi idrici d'interesse (attrazione), ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*":

- per il corpo idrico sotterraneo, per impatto *lieve* e assumendo cautelativamente una criticità *media* in assenza di dati idrogeologici di sito specifico; fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

- per il corpo idrico superficiale, per impatto *lieve* e attribuendo lo stato ecologico *Buono* del corpo idrico ricevente;

verificato che al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisti e aggiornati ai sensi della DGR n. 2293/2021 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2021-2027, il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) per il Rio Bago è di 1,15 l/s e quello invernale (ottobre-aprile) di 1,90 l/s;

considerato che, ai sensi della DGR 1195/2016, per i prelievi da sorgente, che alimentano direttamente un corpo idrico superficiale (caput flumini), nelle more della predisposizione di specifica disciplina, dovrà essere lasciato defluire il 50% della portata naturale istantanea;

ritenuto, pertanto, che nulla osta alla richiesta di rinnovo di concessione di acque pubbliche, in comune di Camugnano, alle condizioni previste dal nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale (Allegato 1 parte integrante della presente determinazione) e alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare al presente atto di cui si richiamano in particolare quelle di:

- esercitare il prelievo con una portata massima di 0,5 l/s:

- ✓ dalla sorgente denominata "senzanome", ubicata su terreno censito al Catasto al foglio 81, mappale 48, nel punto di coordinate UTM RER: X= 664087 Y= 886665;
- ✓ dal Rio Bago, nel punto in sponda sinistra, di coordinate UTM RER: X:664052 Y:886733 antistante il terreno censito al Catasto al foglio n. 81, mappale 46;

- per un volume massimo di 600 mc/a, di cui 221 mc/a per l'uso irrigazione agricola e 379 mc/a per l'uso igienico e assimilati comprensivo sia dell'uso zootecnico sia di altri usi igienico e assimilati generici;

- installare idoneo dispositivo di misura sia dei volumi di acqua prelevati dal Rio Bago, sia dalla sorgente; avendo cura, nel caso della sorgente, di posizionarlo in un punto della tubazione principale di derivazione, a monte delle deviazioni previste per le singole utenze;

- trasmettere all'amministrazione documentazione tecnica e fotografica comprovante l'avvenuta installazione dei dispositivi, entro 60 giorni dalla notifica della concessione;

- misurare il volume di prelievo annuale dal Rio Bago e dalla sorgente e trasmettere all'amministrazione i dati rilevati entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di misura;

- esercitare il prelievo dal Rio Bago subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di di 1,15 l/s e invernale (ottobre-aprile) di 1,90 l/s;

- regolare il prelievo dalla sorgente in modo da lasciar defluire il 50% della portata naturale istantanea nel reticolo idrografico superficiale più vicino;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 90,00 per la domanda di rinnovo di concessione;
- del saldo dei canoni di concessione 2019-2023 pari ad € 202,28;
- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00; già versato con importi di € 138,50 (in riferimento al procedimento BO05A0147) e di € 111,50 (in riferimento al procedimento BO05A0147/06RN01);

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/174154 del 13/10/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta individuale *TofYl di Parentelli Robertino*, CF/P.IVA: PRNRRT69S22A558I/03702111208, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di mandatario del Gruppo di utenti all'uopo incaricato i cui nominativi sono allegati agli atti, **il rinnovo della concessione**, rilasciata con Determina n.4240 del 21/08/2018, **al prelievo di acque pubbliche** in Comune di Camugnano (BO):

- **con una portata massima di 0,5 l/s:**

- ✓ dalla sorgente denominata "senzanome", ubicata su terreno censito al Catasto al foglio 81, mappale 48, nel punto di coordinate UTM RER: X= 664087 Y= 886665;
- ✓ dal Rio Bago, nel punto in sponda sinistra, di coordinate UTM RER: X:664052 Y:886733 antistante il terreno censito al Catasto al foglio n. 81, mappale 46;

- **per un volume massimo di 600 mc/a**, di cui 221 mc/a per l'uso irrigazione agricola e 379 mc/a per l'uso igienico e assimilati comprensivo sia dell'uso zootecnico sia di altri usi igienico e assimilati generici.

La concessione è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato**;

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'esercizio della derivazione sono contenute nel nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale rilasciato con Atto n.222 del 07/10/2022 e acquisito agli

atti con Prot. n. PG/2023/85399 del 15/05/2023 e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

4) di stabilire che il **canone annuale 2023** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 204,04**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, pari ad un importo di € 250,00, non ha necessitato di adeguamento ai sensi

dell'art. 27 del RR n. 41/01, in virtù degli importi originariamente versati di € 138,50 (in riferimento al procedimento BO05A0147) e di € 111,50 (in riferimento al procedimento BO05A0147/06RN01);

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di **notificare la presente concessione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale**, per eventuali aspetti di competenza;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta individuale *Tofyl di Parentelli Robertino*, CF/P.IVA: PRNRRT69S22A558I/03702111208, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di mandatario del gruppo di utenti all'uopo incaricato i cui nominativi sono allegati agli atti

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene in comune di Camugnano (BO) dal corpo idrico:

- sotterraneo: *M.Marmagna-M.Cusna-M.Cimone-Corno alle Scale-Castiglione dei Pepoli*, codice 6050ER-LOC1-CIM, mediante la sorgente ubicata su terreno censito al Catasto al foglio 81, mappale 48, nel punto di coordinate UTM RER: X= 664087 Y= 886665;

- superficiale Rio del Bago, tributario in destra idrografica dei corpi idrici classificati: *Lago di Suviana* - codice 08060600000000S1ERSUVIANA e del suo immissario *Limentra di Treppio tratto monte*, codice IT09CI_I021RE561IR, mediante opera di presa mobile posizionata nel punto in sponda sinistra di coordinate UTM RER: X:664052 Y:886733 antistante il terreno censito al Catasto al foglio n. 81, mappale 46, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il prelievo dalla sorgente avviene mediante un tubo in polietilene mantenuto immerso con dei sassi, con adduzione per scorrimento a gravità verso una piccola cisterna di raccolta di 1 mc, posizionata sul terreno censito al catasto al mappale 41 del foglio 81; da qui partono due tubi: uno verso le utenze e l'altro verso il Rio Bago per la restituzione dell'acqua di sfioro di troppo pieno.

C) il prelievo dal Rio Bago avviene attraverso un tubo di pescaggio mobile in polietilene del diametro di 25 mm, posizionato fuori terra, che distribuisce l'acqua a gravità verso le utenze;

D) il prelievo è stabilito **con una portata massima di 0,5 l/s**, sia dalla sorgente che dal Rio Bago, **per un volume massimo complessivo di 600 mc/a**, di cui 221 mc/a per l'uso irrigazione agricola e 379 mc/a per l'uso igienico e

assimilati comprensivo sia dell'uso zootecnico sia di altri usi igienico e assimilati generici.

Gli utilizzi di acque pubbliche di irrigazione di seminativi e orti, da un lato, e, di allevamento di ovini e igienici e assimilati generici, dall'altro, sono assimilabili, rispettivamente a quelli di *irrigazione agricola* e *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) e lettera f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni

A) Il concessionario deve:

- installare idoneo dispositivo di misura sia dei volumi di acqua prelevati dal Rio Bago, sia di quelli prelevati dalla sorgente; avendo cura, nel caso della sorgente, di posizionarlo in un punto della tubazione principale di derivazione, a monte delle deviazioni previste per le singole utenze;

- trasmettere all'amministrazione documentazione tecnica e fotografica comprovante l'avvenuta installazione dei dispositivi, entro 60 giorni dalla notifica della concessione;

- misurare il volume di prelievo annuale dal Rio Bago e dalla sorgente e trasmettere all'amministrazione i dati rilevati entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di misura;

B) La derivazione dal Rio Bago potrà essere esercitata:

- da maggio a agosto, con rimozione del tubo di pescaggio durante i restanti mesi;

- subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 1,15 l/s e invernale (ottobre-aprile) di 1,90 l/s. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo, con rimozione del tubo di pescaggio;

- rispettando il **divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

C) La derivazione dalla sorgente dovrà essere effettuata lasciando defluire nel reticolo idrografico superficiale più vicino un quantitativo d'acqua **pari al 50%** della portata naturale istantanea;

D) Il concessionario è tenuto al **rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni** tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'esercizio della derivazione all'interno del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, **contenute nel Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale** e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 1**).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la

difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla turnazione del prelievo, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

ALLEGATO 1

Atto n. 222 del 07/10/2022 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 222

del 07/10/2022

OGGETTO: NULLA OSTA PER IL RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE, IN COMUNE DI CAMUGNANO (BO) ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE. RICHIEDENTE PARENTELLI ROBERTINO. PROCEDIMENTO BO05A0147/21RN

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Preso atto della richiesta di nulla osta pervenuta all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale da parte di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia-Unità Gestione Demanio idrico acquisita al protocollo con n. 926 del 4/03/2022, relativa al rilascio del rinnovo con cambio di titolarità di concessione di acque pubbliche sotterranee da sorgente e di acque superficiali dal rio Bago, in comune di Camugnano (BO). Richiedente Parentelli Robertino. Procedimento BO05A0147/21RN;

Viste le integrazioni pervenute in data 20 settembre 2022 prot. n. 3208;

Vista la documentazione allegata alla richiesta:

- Modulo di richiesta nulla osta;
- Relazione tecnica a firma del Geom. Massimiliano Valdiserri;
- Estratto CTR con evidenziate le aree oggetto di richiesta;
- Planimetria schematico – dimostrativa;

Considerato che la concessione di acque pubbliche sotterranee da sorgente e di acque superficiali dal Rio Bago, nel Comune di Camugnano (Bo) Frazione Stagno – località Cà di Romiccia è per uso igienico ed assimilati e anche per uso irriguo e zootecnico;

Considerato che la derivazione da acque superficiali avviene dal "Rio del Bago" a monte dei fabbricati di proprietà dei Sig.ri Parentelli, il prelievo è esercitato nel punto di coordinate UTM RER X = 664.035 — Y = 886.744 sulla sponda destra del "Rio del Bago" a confine con il terreno in Comune di Camugnano (BO) — Località Stagno Cà di Romiccia censito al Catasto dei Terreni di detto Comune nel Foglio 81 mappale 46 di proprietà dei Sig.ri Parentelli, la derivazione avviene mediante un'opera di presa mobile con semplice tubo in polietilene ad immersione e mediante scorrimento per gravità (senza uso di pompe) in canalizzata fuori terra raggiunge i terreni mappali 1002 e 1009 del foglio 81 e viene impiegata stagionalmente per uso irriguo;

Considerato che la derivazione da acque sotterranee da sorgente avviene dalla sorgente "senza nome" a monte dei fabbricati di proprietà dei Sig.ri Parentelli e il prelievo è esercitato mediante opere di captazione nel punto di coordinate UTM RER X = 663.973 — Y = 886.720 sul terreno in Comune di Camugnano (BO) — Località Stagno Cò di Romiccia, censito al Catasto dei Terreni di detto Comune nel Foglio 81 mappale 48 di proprietà del Sig. Battaglioli Giuseppe, la derivazione avviene mediante un'opera di presa fissa con semplice tubo in polietilene ad immersione e mediante scorrimento per gravità (senza uso di pompe) raggiunge un deposito posto nel mappale 41 del foglio 81 (proprietà Sig.ri Parentelli), poi in canalizzata raggiunge il fabbricato abitativo e la stalla per ovini di proprietà dei Sig.ri Parentelli rispettivamente mappale 7 e mappale 1012 del foglio 81 oltre tre abitazione più a valle di altre proprietà, e

viene impiegata per uso igienico e assimilati e zootecnico;

Considerato che come indicato nella relazione tecnica limitrofo al fabbricato abitativo dei Sig.ri Parentelli è individuato il punto di installazione del misuratore sia per la derivazione da acque superficiali dal Rio del Bago che per la derivazione da acque sotterranee dalla sorgente;

Considerato che come indicato nella relazione tecnica per quanto riguarda i dati tecnici si fa espresso riferimento ai dati contenuti nella domanda per rinnovo e cambio di titolarità della concessione originaria pertanto per quanto riguarda la portata è 0,5 l/s e il volume è di 600 mc (totali sorgente e rio);

Vista la Tavola 3 "Zone del Parco e Area contigua" del Piano Territoriale del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone dal quale risulta come l'area interessata dal prelievo ricada in "Zona C-vic Versante con insediamenti storici", all'esterno del ZSC 4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone; inoltre, le acque del Rio Bago e della sorgente in argomento confluiscono nel bacino del Lago di Suviana e Brasimone esterno al Sito Natura 2000;

Visti gli artt. 13 "Corsi d'acqua e loro ambiti", 15 "Sorgenti e risorse idriche sotterranee" e 33 "Zona C" delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco vigente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale 65 del 15/11/2010 in merito alla tutela delle acque e degli ambienti fluviali;

Considerato che, in linea generale, tutti i prelievi e gli scarichi devono essere valutati preventivamente per evitare e minimizzare i possibili effetti negativi nei confronti dei corsi d'acqua e delle specie animali e vegetali a questi associati;

Considerato che il suddetto prelievo idrico dovrà essere svolto con modalità tali da non comportare perturbazioni allo stato dei luoghi e comunque senza pregiudizio per il deflusso minimo vitale del Rio Bago;

Richiamato inoltre il vigente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in cui si prevede, tra l'altro, che "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite" (art. 77 - Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale) e ricordato che tra gli obiettivi qualitativi figurano vari parametri legati a più fattori tra loro correlati (eventi meteorologici, prelievi eccessivi, scarichi inquinanti);

Dato atto che è necessario comunque prescrivere particolari modalità operative al fine di minimizzare il possibile impatto nei confronti dell'ambiente torrentizio nel suo complesso;

Richiamato il Regolamento Regionale 41/2001 che disciplina il procedimento di concessione di acqua pubblica ed in particolare l'art. 12 che prevede tra i pareri obbligatori quello dell'ente di gestione dell'area protetta;

Considerato quanto esposto in premessa, la richiesta di rinnovo della concessione potrà essere autorizzata, purché vengano rispettate le prescrizioni sotto riportate;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

1) di rilasciare al Sig. Parentelli Robertino codice fiscale PRNRRT69S22A558I, **il nulla osta** relativo alla domanda di "relativa al rilascio del rinnovo con cambio di titolarità di concessione di acque pubbliche sotterranee da sorgente e di acque superficiali dal Rio Bago, in comune di Camugnano (BO), Procedimento BO05A0147/21RN pervenuta da Arpae, acquisita al prot. n. 926 del 4/03/2022, fatte salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti e **con le seguenti prescrizioni:**

- La captazione dovrà avvenire senza modificare lo stato dei luoghi e senza eliminare la vegetazione arboreo-arbustiva presente;
- Il prelievo massimo annuale dovrà rispettare i limiti indicati nell'atto di concessione;
- La derivazione dovrà essere inserita tra le turnazioni di prelievo già previste dalla Regione Emilia-Romagna rispettando i periodi, gli orari e divieti da questo previsti; l'attività di prelievo è subordinata al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale stabilito dalle autorità competenti;
- L'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalle captazioni nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail biodiversita@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;
- In considerazione della particolare importanza naturalistica e paesaggistica del sito, l'impianto di derivazione non dovrà compromettere lo stato dei luoghi nel tratto fluviale demaniale interessato e dovrà essere rimosso al termine del periodo in cui si effettua la captazione e temporaneamente rimosso durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni del Servizio competente;

2) Copia del presente nulla osta dovrà essere trasmesso all'intestatario della concessione, ad Arpae-Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana nonché agli organi di vigilanza competenti;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.